

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA II SETTORE II

Politiche delle Entrate

AREA III SETTORE I

Lavori pubblici, Ambiente, Igiene Urbana Integrata

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI

MODULO DI RINUNCIA ALLA RIDUZIONE TARI ANNO¹ PER UTENZE RICOMPRESE NELLE VIE/AREE/ZONE DENOMINATE "CASE SPARSE"

(art. 25 Regolamento TARI – IUC D.C.C. n. 9 del 27/02/2019

II/La sottoscritto/a						
nato/a aresidente a						
Via/Piazza						
Codice	fiscale					Telefono
Indirizzo mail – PEC	······································					
agli effetti dell'applic	azione della Tassa s	sui rifiuti (TARI)	,			
		DICH	ΙΔΡΔ			
		Dioii	IAIA			
che intende RINU Regolamento comur di raccolta domiciliai per usufruire del to "case sparse".	nale TARI per i resid re d'igiene urbana in	denti nell'area d ntegrata, ridotto	enominata "cas rispetto al cale	e sparse", ca ndario compl	ratterizzata da eto previsto pe	un servizio r tale zona,
Il sottoscritto, assun sopra riportate sono			ogni responsabi	ilità, dichiara	che i dati e le	indicazioni
				FI	RMA	
Data						

1

Termini di presentazione della domanda

Qualora il contribuente intenda rinunciare all'applicazione della riduzione TARI ed usufruire del totale servizio di raccolta dei rifiuti offerto, per la zona "case sparse", dal gestore del servizio pubblico dovrà presentare, entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno, apposita richiesta agli Uffici Igiene Ambiente e Tributi che provvederanno, a partire dal **1 gennaio** dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a ripristinare il calendario completo di raccolta per l'utenza interessata e all'eliminazione della riduzione applicata. L'istanza di rinuncia potrà essere revocata solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.

Solamente per l'annualità contributiva 2019 gli utenti della zona "case sparse" potranno presentare la richiesta di rinuncia alla riduzione della Tassa entro il 31 maggio 2019 (invece del 30 novembre) con possibilità di attivazione del servizio completo di raccolta domiciliare previsto per la suddetta zona a partire dal 1 luglio 2019.

Documentazione da allegare

Contestualmente alla richiesta di riduzione il Contribuente dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi del DPR 445/2000, art. 38.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite Raccomandata AR indirizzata a: Comune di Ladispoli, Area II Settore II, Ufficio Tributi, Piazza Giovanni Falcone n. 1, 00055 Ladispoli (Roma);
- tramite posta certificata (PEC), inviando la documentazione, completa di copia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it;
- consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione comunale.

Le integrazioni prevenute incomplete, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, non verranno accolte.

Informativa sulla Privacy

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lqs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune di Ladispoli, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con il presente modulo verranno trattati, anche con modalità informatizzate, in coerenza con l'articolo 66 del D.Lgs. n. 196/2003 nell'ambito delle attività istituzionali connesse e strumentali all'applicazione delle disposizioni in materia tributaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta l'annullamento della dichiarazione, venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali e di determinare gli importi dovuti ai fini del tributi sui rifiuti. I dati raccolti per la tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un'altra diversa finalità compatibile con quella iniziale (revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. I trattamenti saranno effettuati da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Le informazioni potranno essere conosciute da soggetti che svolgono per conto del Comune di Ladispoli le attività di gestione dei tributi, compresa la gestione tecnica dei sistemi informativi e l'implementazione degli stessi, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003). Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare attuazione a norme di Legge o di Regolamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività ed agli obblighi di tenuta della documentazione.

Gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Ladispoli, come titolare del trattamento, Piazza Giovanni Falcone n. 1, 00055 Ladispoli (Roma).

Regolamento TARI

omissis

Art. 25 – Applicazione del Tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

- 2. A partire dall'anno 2019 per le utenze domestiche ricomprese in tutte le Vie/Aree/Zone nella denominazione "case sparse", come individuate dal servizio di raccolta porta a porta del servizio d'igiene urbana integrata, le quali usufruiranno di un servizio di raccolta domiciliare ridotto rispetto al calendario completo previsto per le aree urbanizzate, il tributo sarà ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 50 %.
- 3. Qualora il contribuente intenda rinunciare all'applicazione della riduzione di cui al comma 2 ed usufruire del totale servizio di raccolta dei rifiuti offerto, per la zona "case sparse", dal gestore del servizio pubblico dovrà presentare, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, apposita richiesta agli Uffici Igiene Ambiente e Tributi che provvederanno, a partire dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a ripristinare il calendario completo di raccolta per l'utenza interessata e all'eliminazione della riduzione applicata. L'istanza di rinuncia potrà essere revocata solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.
- 4. Solamente per l'annualità contributiva 2019, gli utenti della zona case sparse potranno presentare la richiesta di cui al precedente comma entro il 31 Maggio 2019 con possibilità di attivazione del servizio completo di raccolta domiciliare previsto per la suddetta zona a partire dal 01 Luglio 2019.